

a cura di **Marco Fabrizio**, avvocato, studio legale Fabrizio

**1**

GIUGNO

**Rifiuti. Classificazione. Nuovi criteri di pericolosità**

Il 1° giugno 2015 diventano, contemporaneamente, applicabili il regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione del 14 dicembre 2014 «che sostituisce l'allegato II della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive» (allegato sulle «Caratteristiche di pericolo per i rifiuti») e la decisione della Commissione del 18 dicembre 2014, «che modifica la decisione 2000/532/CEE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio», tra loro intimamente connessi tale che, se da un lato la decisione reca una nuova «Valutazione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti» (con il pedissequo nuovo elenco di codici CER) nel segno, tra l'altro, di valutare le caratteristiche di pericolo dei rifiuti applicando i criteri di cui all'Allegato III alla direttiva 2008/98/CE sui rifiuti (parimenti modificati dal menzionato regolamento n. 1357/2014, e considerando, tra l'altro, come qualora sia presente nei rifiuti in quantità inferiori al suo valore soglia, una sostanza non dovrà essere presa in considerazione per il calcolo di una determinata soglia), a propria volta il nuovo regolamento (UE) n. 1357/2014 modifica, come accennato, il menzionato Allegato III alla direttiva 2008/98/CE, inserendo le nuove 15 caratteristiche di pericolosità dei rifiuti (infiammabile, esplosivo, ecc.) precedute dal codice HP.

**Sul tema si veda lo *Speciale* pubblicato in questo numero a pagina 16.**

**11**

GIUGNO

**Gas fluorurati ad effetto serra. Nuovo divieto di immissione in commercio**

Ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2, regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 «sui gas fluorurati ad effetto serra», a far data dall'11 giugno 2015 diviene efficace il divieto di immissione in commercio dei gas fluorurati a effetto serra e dei gas elencati in allegato II al medesimo regolamento (UE) n. 517/2014, a meno che i produttori e gli importatori non dimostrino, al momento di questa immissione, che il trifluorometano risultante come sottoprodotto nel corso del processo di produzione, incluso durante la fabbricazione delle materie prime per la loro produzione, sia stato distrutto o recuperato per un uso successivo conformemente alle migliori tecniche disponibili.

**15**

GIUGNO

**Denuncia infortuni settore estrattivo**

Ai sensi dell'art. 25, comma 8, D.Lgs. n. 624/1996, entro questa data il "titolare" ex art. 2, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 624/1996, deve trasmettere all'autorità di vigilanza un prospetto riassuntivo, anche se negativo, degli infortuni verificatisi nel mese precedente e che abbiano comportato un'assenza dal lavoro di almeno tre giorni.

**La successiva analoga scadenza cadrà il 15 luglio 2015**

**20**  
GIUGNO**Denuncia periodica imballaggi mese precedente**

Ai sensi dell'art. 7, commi 9-10, regolamento CONAI, il 20 giugno è l'ultimo giorno per i produttori o utilizzatori di imballaggi iscritti al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e in regime di dichiarazione mensile per presentare la denuncia e calcolare, sulla base delle fatture emesse o dei documenti ricevuti, il contributo prelevato o dovuto nel mese precedente, distinguendo gli importi relativi a ciascuna tipologia di materiali e indicando il relativo consorzio di appartenenza. Gli importi relativi alla dichiarazione presentata dovranno essere versati al CONAI entro i successivi 90 giorni su uno o più dei sei conti correnti bancari, ognuno relativo a una tipologia di materiali (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro).

La successiva analoga scadenza cadrà il 20 luglio 2015

**22**  
GIUGNO**Rischio di alluvioni. Piani di gestione**

Il 22 giugno 2015 scade il termine entro il quale le autorità di bacino e le regioni, per quanto di rispettiva competenza, devono provvedere all'ultimazione e alla pubblicazione dei Piani di gestione del rischio alluvioni ai sensi dell'art. 7, D.Lgs. n. 49/2010, recante «Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni» (art. 7, comma 8, D.Lgs. citato).

**30**  
GIUGNO**Impianti di incenerimento o co-incenerimento con capacità nominale di due o più tonn./ora. Relazione annuale**

Ai sensi degli artt. 15 e 19, comma 15, D.Lgs. n. 133/2005, i gestori degli impianti di incenerimento o co-incenerimento con capacità nominale di due o più tonn./ora devono predisporre entro oggi una «Relazione annuale» relativa al funzionamento e alla sorveglianza dell'impianto, da trasmettersi all'autorità competente (che, a propria volta, dovrà renderla accessibile al pubblico ai sensi dell'art. 15, comma 2, D.Lgs. n. 133/2005).

La Relazione dovrà fornire, come requisito minimo, informazioni in merito all'andamento del processo delle emissioni nell'atmosfera e nell'acqua, nel rispetto delle norme sulle emissioni introdotte dal D.Lgs. n. 133/2005. A carico dei trasgressori è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 ad euro 35.000,00 (art. 19, comma 15, D.Lgs. n. 133/2005).

**Ai sensi dell'art. 237-duovicies, D.Lgs. n. 152/2006 e succ. modd., a far data dal 10 gennaio 2016 i gestori degli impianti in questione dovranno adeguarsi al nuovo titolo III-bis, "Incenerimento e co-incenerimento di rifiuti", alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, come introdotto dall'art. 15, D.Lgs. n. 46/2014.**

**Quantità di halon in entrata, in giacenza e in uscita. Comunicazione Centri autorizzati**

Ai sensi dell'art. 4, comma 7, D.M. 3 ottobre 2001, i «centri autorizzati di raccolta dell'halon» (cioè delle sostanze controllate lesive dell'ozono stratosferico elencate in tabella A, gruppo II, legge n. 549/1993, e sostanze indicate in allegato I, gruppo III, al regolamento CE n. 1005/2009, inclusi i loro isomeri) devono comunicare al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché al Ministero dello Sviluppo Economico, l'informativa semestrale sulle quantità di halon in ingresso, le quantità in giacenza, le quantità in uscita e la loro destinazione per tipo di sostanza. Nel caso di avvio a distruzione dovrà essere richiesta, a chi provvede alla stessa, un'attestazione di avvenuta distruzione da inviare in copia ai medesimi Ministeri sopra indicati.

**La successiva analoga scadenza cadrà il 31 dicembre 2015**

**Quantità di CFC in entrata, in giacenza e in uscita. Comunicazione Centri autorizzati.**

Ai sensi dell'art. 9, comma 6, D.M. 3 ottobre 2001, i «centri autorizzati di raccolta dei clorofluorocarburi» (cioè delle sostanze controllate lesive dell'ozono stratosferico elencate in tabella A, gruppo I, legge n. 549/1993, e sostanze indicate in allegato I, gruppo I, al regolamento CE n. 1005/2009, inclusi i loro isomeri) devono comunicare al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché al Ministero dello Sviluppo Economico, l'informativa semestrale sulle quantità di CFC in ingresso, le quantità in giacenza, le quantità in uscita e la loro destinazione per tipo di sostanza. Nel caso di avvio a distruzione dovrà essere richiesta, a chi provvede alla stessa, una attestazione di avvenuta distruzione da inviare in copia ai medesimi Ministeri sopra indicati.

**La successiva analoga scadenza cadrà il 31 dicembre 2015**

**Sostanze lesive dell'ozono stratosferico. Comunicazione statale**

Scade il termine entro il quale gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione europea, in formato elettronico, le informazioni indicate all'art. 26, par. 1, Regolamento (CE) n. 1005/2009.

**La successiva analoga scadenza cadrà il 30 giugno 2016**

**Soggetti beneficiari del programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale. Relazione stato lavori**

Ai sensi dell'art. 7, comma 3, D.M. n. 468/2001, i soggetti beneficiari del programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di interesse nazionale (SIN) devono predisporre entro oggi la relazione semestrale sullo stato dei lavori, così da evidenziarne lo stato di avanzamento sia sotto il profilo fisico che finanziario. La Relazione deve essere trasmessa alla regione territorialmente competente.

**La successiva analoga scadenza cadrà il 31 dicembre 2015**

**Qualità dell'aria-ambiente. Comunicazione annuale**

Le regioni e le province autonome devono trasmettere entro oggi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'ISPRA la comunicazione relativa al rilevamento dei livelli che superano i valori limite dell'aria-ambiente, le date e i periodi in cui il superamento si è verificato, nonché i valori registrati, ai sensi dell'art. 19, D.Lgs. n. 155/2010.

**La successiva analoga scadenza cadrà il 30 giugno 2016**

**Grandi impianti di combustione. Seconda rata "carbon tax"**

Ai sensi dell'art. 8, commi 7 e 8, legge n. 448/1998, gli esercenti dei grandi impianti di combustione (GIC) ex direttiva 88/609/CEE, devono versare la rata trimestrale dell'imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio, bitume di origine naturale emulsionato con il 30% di acqua (*orimulsion*), impiegati negli impianti di combustione nell'anno precedente. Nell'ipotesi di ritardato adempimento sarà applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma dal doppio al quadruplo della tassa dovuta, fermi restando i principi generali stabiliti dal D.Lgs n. 472/1997. Per le inosservanze di diverso tipo sarà applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258,23 a euro 1549,37 (art. 50, D.Lgs. n. 504/1996).

**La successiva analoga scadenza cadrà il 30 settembre 2015**

**Grandi impianti di combustione. Seconda rata tassa su emissioni di anidride solforosa e su ossidi di azoto**

Ai sensi dell'art. 17, commi 29-33, legge n. 449/1997, e dell'art. 4, D.P.R. n. 416/2001, gli esercenti dei grandi impianti di combustione (GIC) ex direttiva 88/609/CEE (potenza termica pari o superiore a 50 MW, indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato e destinati alla produzione di energia, ad eccezione di quelli che utilizzano direttamente i prodotti di combustione in procedimenti di fabbricazione) e art. 1, comma 3, D.P.R. n. 416/2001, devono versare la seconda rata trimestrale della tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi di azoto (NOx). In caso di ritardato adempimento decorreranno l'indennità di mora e gli interessi previsti dall'art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 504/1996. Per l'omesso pagamento sarà applicabile l'indennità di mora e gli interessi dovuti per il ritardo oltre che la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma dal doppio al quadruplo della tassa dovuta. Per le inosservanze di diverso tipo sarà applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258,23 a euro 1549,37 (art. 50, D.Lgs. n. 504/1996).

**La successiva analoga scadenza cadrà il 30 settembre 2015**

**Elettrodotti. Comunicazione trimestrale.**

Ai sensi dell'art. 5, comma 4, D.P.C.M. 8 luglio 2003, gli esercenti di elettrodotti con tensione di esercizio non inferiore a 132 kV devono fornire agli organi di controllo, secondo le modalità all'uopo fornite dagli stessi, 12 valori per ciascun giorno, corrispondenti ai valori medi delle correnti registrati ogni due ore nelle normali condizioni di esercizio.

**La successiva analoga scadenza cadrà il 30 settembre 2015**

**Amianto. Risultati "mappatura" annuale e dati relativi**

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, D.M. n. 101/2003, il 30 giugno scade il termine entro il quale le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano devono trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i risultati della mappatura delle rispettive zone regionali/provinciali interessate dalla presenza di amianto, i dati analitici relativi agli interventi da effettuare e le relative priorità, nonché i dati relativi agli interventi di bonifica effettuati.

**La successiva analoga scadenza cadrà il 30 giugno 2016**

**Dighe. Contributo periodico per l'attività di vigilanza**

Ai sensi dell'art. 4, D.M. 17 dicembre 2004, il 30 giugno scade il termine per effettuare il versamento della rata semestrale del contributo annuale per l'attività di vigilanza e controllo svolta dal registro italiano dighe (RID).

**La successiva analoga scadenza cadrà il 31 dicembre 2015**

**Tenore di zolfo nei combustibili. Relazione annuale nazionale.**

Ai sensi dell'art. 295, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006, il 30 giugno scade il termine entro il quale il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare deve inviare alla Commissione europea un Documento elaborato sulla base della Relazione annuale redatta dall'ISPRA circa i livelli di tenore di zolfo nei combustibili.

**La successiva analogia scadenza cadrà il 30 giugno 2016**

**Infrastrutture ferroviarie. Relazione di sicurezza.**

Tutti i gestori dell'infrastruttura ferroviaria nonché le imprese ferroviarie devono trasmettere entro oggi all'Agenzia per la sicurezza ferroviaria una relazione annuale relativa sulla sicurezza relativa all'anno precedente. La relazione dovrà essere redatta secondo il contenuto minimo di cui all'art. 13, comma 4, D.Lgs. n. 162/2007.

**La successiva analogia scadenza cadrà il 30 giugno 2016**

**Acque da balneazione. Campionamento.**

Entro questa data le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) devono trasmettere al Ministero della Salute i risultati dei campionamenti mensili relativi alla qualità delle acque da balneazione.

**La successiva analogia scadenza cadrà il 31 luglio 2015**

**Materie fissili speciali, materie grezze, minerali e combustibili nucleari. Comunicazione annuale dell'Agenzia per la sicurezza nucleare**

Ai sensi dell'art. 11, D.M. 28 settembre 2011, il 30 giugno scade il termine entro il quale l'Agenzia per la sicurezza nucleare deve trasmettere al Ministero per lo Sviluppo economico il Rapporto annuale contenente i risultati dell'elaborazione dei dati relativi alle denunce di detenzione e agli aggiornamenti annuali, presentati dai detentori nell'anno precedente

**La successiva analogia scadenza cadrà il 30 giugno 2016**

**Decreto 1000 proroghe. Bandi di gara per la messa in sicurezza del territorio**

Il 30 giugno scade il termine entro il quale le amministrazioni deputate alla tutela del territorio contro il dissesto idrogeologico devono pubblicare il bando di gara, piuttosto che procedere all'affidamento lavori per la messa in sicurezza del territorio ex art. 1, comma 111, legge n. 147/2013, pena la revoca del finanziamento statale (D.L. n. 192/2014 convertito in legge n. 11/2015).

**Comunicazione PRTR (*pollutant release and transfer register*)**

Fino al 30 giugno è possibile modificare o integrare la comunicazione PRTR inviata ai sensi dell'art. 4, D.P.R. n. 157/2011, di esecuzione del regolamento (CE) n. 166/2006.

**La successiva analogia scadenza cadrà il 30 giugno 2016**

**Programma interventi miglioramento prestazioni energetiche immobili p.a. centrale. Proposte di intervento di riqualificazione energetica.**

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, D.lgs. n. 102/2014, il 30 giugno scade il termine annuale entro il quale le pubbliche amministrazioni centrali devono predisporre, anche in forma congiunta, proposte di intervento per la riqualificazione energetica degli immobili dalle stesse occupati, anche avvalendosi dei provveditori interregionali opere pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e trasporti, con pedissequa trasmissione, entro 15 giorni, al Ministero dello Sviluppo economico. Queste proposte devono essere formulate sulla base di appropriate diagnosi energetiche o fare riferimento agli interventi di miglioramento energetico previsto dall'Attestato di prestazione energetica *ex art. 6*, D.Lgs. n. 192/2005.

**La successiva analoga scadenza cadrà il 30 giugno 2016**

**Relazione mensile inquinamento acustico aeroportuale**

Ai sensi dell'art. 1, D.P.R. n. 476/1999, entro questa data le regioni devono trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la relazione mensile sul monitoraggio del rumore aeroportuale. Ciò al fine di verificare il rispetto da parte degli eventuali voli notturni compresi nella fascia oraria dalle ore 23.00 alle ore 6.00 locali, dei requisiti acustici previsti dal capitolo 3, parte II, volume I, Allegato XVI, alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944 e ratificata in Italia con legge n. 561/1956. Dalle citate prescrizioni risultano, comunque, esentati i voli di Stato, sanitari e di emergenza.

**La successiva analoga scadenza cadrà il 31 luglio 2015**